



# Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 13 del 29/09/2020

**OGGETTO:**

TARI -Determinazione delle tariffe per l'anno 2020- Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2019

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Francesco GROSSO	x
CONSIGLIERE	Valerio TOTO	x
CONSIGLIERE	Massimiliano FERRANTE	x
CONSIGLIERE	Miriam LOSPENNATO	x
CONSIGLIERE	Ninuccia OLIVIERO	x
CONSIGLIERE	Lucio DE BRASI	x
CONSIGLIERE	Valter PRESTA	—
CONSIGLIERE	Franco SIRIMARCO	—
CONSIGLIERE	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Matteo VIGGIANO	x
CONSIGLIERE	Gaetano DE BRASI	—

Presenti: 8

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Antonio MARINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Francesco GROSSO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

7  
GGETTO: TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020- Conferma delle tariffe 2019 fissate con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2019

#### IL SINDACO

-Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

-Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

-Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

-Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

-Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

-Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

-Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha ulteriormente differito al 30 settembre il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

-Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019

-Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI confermando quelle già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

-Ravvisata la necessità di stabilire le scadenze dei versamenti per l'anno 2020 per come segue: prima rata scadenza 31 ottobre, seconda rata 31 dicembre, terza rata 28 febbraio con pagamento della rata unica entro il 31 ottobre;

-Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

- Preso atto che, in relazione al quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'ARERA ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.05.2020. Con la citata deliberazione ARERA "ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da Covid-19, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi. In tale determinazione ARERA ha previsto riduzioni obbligatorie e facoltative applicabili alle utenze non domestiche sulla base di elenchi di attività indicate negli allegati della deliberazione stessa;

-Richiamato l'art. 26 del vigente Regolamento della TARI approvato nella medesima seduta del Consiglio Comunale il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una agevolazione pari al 25% della parte variabile del tributo sulla base dei giorni di chiusura e dei codici Ateco dell'attività prevalente per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22 con esclusione delle attività comunque consentite dalla normativa emergenziale indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza, così come individuata dal DPR n. 158/1999.

-Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione trova copertura finanziaria ricorrendo al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020;

-Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cosenza pari al 5%;

-Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 11 nella medesima seduta;

-Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

-Visto l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AREERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

-Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

-Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- Vista la legge

**PROPONE AL C.C.**

1) di approvare, per le motivazione esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 3 del 27/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>PARTE FISSA</b>		
<b>TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,78
b) due persone		0,915
c) tre persone		1,040
d) quattro persone		1,123
e) cinque persone		1,155
f) sei o più persone		1,144
<b>TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,209
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,305
3	Stabilimenti balneari	0,364
4	Esposizioni, autosaloni	0,222
5	Alberghi con ristorante	0,662
6	Alberghi senza ristorante	0,476
7	Case di cura e riposo	0,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,504
9	Banche ed istituti di credito	0,277
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,543
	-idem utenze giornaliere	0,003
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,656
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,476
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,610
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,328
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,419
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,546
	-idem utenze giornaliere	0,016
17	Bar, caffè, pasticceria	2,765
	-idem utenze giornaliere	0,013
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,871
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,334
	-idem utenze giornaliere	0,007
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,900
	-idem utenze giornaliere	0,016

21	Discoteche, night-club	0,716
22	Soffitte -magazzini-depositi	0,632
<b>PARTE VARIABILE</b>		
<b>TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE</b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		60,86
b) due persone		121,71
c) tre persone		155,95
d) quattro persone		197,78
e) cinque persone		247,23
f) sei o più persone		285,27
<b>TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,345
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,502
3	Stabilimenti balneari	0,605
4	Esposizioni, autosaloni	0,366
5	Alberghi con ristorante	1,096
6	Alberghi senza ristorante	0,788
7	Case di cura e riposo	0,892
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,834
9	Banche ed istituti di credito	0,457
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,897
	-idem utenze giornaliere	0,005
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,085
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,787
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,008
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,542
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,693
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,869
	-idem utenze giornaliere	0,032
17	Bar, caffè, pasticceria	4,575
	-idem utenze giornaliere	0,025
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,443
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,204
	-idem utenze giornaliere	0,015
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,800
	-idem utenze giornaliere	0,026
21	Discoteche, night-club	1,185
22	Soffitte -magazzini-depositi	0,851

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11 nella medesima seduta del Consiglio Comunale verranno applicate le agevolazioni per le utenze non

- domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19 e che tali oneri trovano copertura finanziaria ricorrendo al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020;
- 3) Di disporre che per l'esercizio finanziario 2020 il versamento da parte dei contribuenti è effettuato in tre rate per come segue: prima rata scadenza 31 ottobre, seconda rata 31 dicembre, terza rata 28 febbraio con pagamento della rata unica entro il 31 ottobre;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Cosenza e che il relativo riversamento avviene attraverso le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01 luglio 2020;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la soprariportata proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
- UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere comunale Antonio Mollo dichiara che per diminuire le tariffe TARI si sarebbe dovuto rafforzare la raccolta differenziata. Da questo punto di vista c'è stato un regresso nella gestione dei rifiuti. Evidenza che ormai da due anni gli affidamenti della gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti avviene senza ricorrere alla procedura aperta. Di ciò faremo le segnalazioni alle Autorità competenti.

Il Consigliere comunale Matteo Viggiano annuncia il voto contrario del suo Gruppo consiliare, anche perché erano state annunciate riduzioni tariffarie che non ci sono state.

Il Sindaco precisa che non ci sono stati aumenti tariffari, così come nell'anno 2019.

Terminata la discussione, con la seguente votazione dei presenti espressa nelle forme di legge:

VOTAZIONE  
6 FAVOREVOLI  
2 Contrari ( Mollo e Viggiano)

### D E L I B E R A

1. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione di cui in oggetto, formulata ed illustrata dal Sindaco.

il Consiglio Comunale, DELIBERA, altresì, con separata votazione espressa nelle forme di legge e di seguito riportata, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,

- Voti Favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 2 (Mollo e Viggiano )



**COMUNE DI BONIFATI**

Provincia di Cosenza

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. - N. 13 del 19 . 09 . 2020

**PARERI ART. 49 E 147-BIS DEL D.Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000**

OGGETTO: TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020- Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2019

- Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Bonifati 22/09/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D.ssa Maria Assunta Midaglia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f/to Dott Antonio MARINO*



IL SINDACO  
*f/to (Dott. Francesco GROSSO)*

La presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on-line del Comune il giorno \_\_\_\_\_ (Albo nr. \_\_\_\_\_) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Bonifati, Li

IL RESP. DELL' ALBO PRETORIO  
*f/to (G. Carmela GIARDINO)*

La suestesa deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 167/2000);

Bonifati, li

9 OTT. 2020



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
*f/to (Carmela GIARDINO)*

Per copia conforme all'originale

Bonifati, li

9 OTT. 2020



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

